



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare – sanzione – continuazione dell'illecito – applicabilità – ratio - presupposti

## **Descrizione**

La continuazione ex art. 81 c.p., istituto di diritto comune, sebbene non espressamente contemplato dall'art. 9 CGS, trova applicazione nell'ordinamento federale (CFA, Sez. III, n. 1/2019-2020; n. 68/2021-2022; CFA, Sez. IV, n. 38/2022-2023). La *ratio* di tale istituto è da rinvenirsi nell'apprezzamento del minor disvalore sociale che connota più illeciti che non scaturiscano da altrettanti diversi progetti, ma che invece conseguano ad un'unica determinazione; il più mite trattamento sanzionatorio risiede pertanto nella minore riprovevolezza complessiva dell'agente - che cede ai motivi a commettere l'illecito una sola volta, quando concepisce il disegno criminoso - e nella conseguente opportunità di mitigare l'effetto del cumulo delle pene, al quale viene sostituito un cumulo giuridico (Cass. Pen., SS.UU. 28.2.2013 n. 25939). Peraltro l'istituto della continuazione presuppone la sussistenza di una serie di elementi costitutivi, ossia 1) una pluralità di azioni o omissioni, compiute anche in tempi diversi; 2) una pluralità di violazioni di legge (della medesima o di diverse norme); 3) il collegamento tra le diverse condotte volte alla esecuzione di un "medesimo disegno criminoso" (cfr. CFA, Sez. I, n. 55/2022-2023) e che, con particolare riferimento a tale ultimo elemento, costituisca preciso onere della parte provare la sussistenza dell'elemento dell'univocità del disegno criminoso (CFA, Sez. II, n. 39/2022-2023). In questo senso, la Giustizia sportiva è allineata alla giurisprudenza statale di legittimità, che da sempre ritiene che l'imputato che invochi la continuazione fra i vari reati per i quali è sottoposto a giudizio abbia l'onere di allegare gli specifici elementi dai quali possa desumersi l'identità del disegno criminoso (Cass. Pen., Sez. III, n. 41063/2019; Cass. Pen., Sez. II, n. 2224/2018; Cass. Pen. Sez. VI, n. 43441/2010; Cass. Pen. Sez. V, n. 18586/2004).

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 0021/CFA/2024-2025/D

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Casula

## **Riferimenti normativi**

art. 14 CGS; art. 81 CP;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0021 CFA del 27 agosto 2024 ( Brindisi F.C. s.r.l. )**